

Modificata da un decreto del ministero del lavoro la Dichiarazione sostitutiva unica

Il nuovo anno aggiorna l'Isee

Nella Dsul'Adi, l'autonomia degli studenti e lo stop all'Irap

DI DANIELE CIRIOLI

Anno nuovo, Isee nuovo. Dal 1° gennaio, infatti, entrerà in vigore un nuovo modello di Dsu (la dichiarazione sostitutiva unica), che serve a chiedere il calcolo dell'indicatore della situazione economica della famiglia, c.d. riccometro. Tra le novità: adeguamento ai requisiti per l'assegno d'inclusione (Adi); nuovo limite per l'autonomia reddituale degli studenti universitari (sale da 6.500 a 9.000 euro); esclusione da Irap delle persone fisiche; nuove modalità di conferma dati nell'Isee precompilato. La nuova domanda, con relative istruzioni, è approvata dal decreto n. 407 del 13/12/2023, pubblicato sul sito del ministero del lavoro.

Capodanno Isee. L'aggiornamento arriva a ridosso del 31 dicembre, termine di validità degli Isee elaborati

ti nel 2023. Il nuovo modello può essere utilizzato da gennaio, quando scatterà la corsa all'Isee 2024 che serve a beneficiare di varie prestazioni, tra cui l'assegno unico e universale (Isee serve entro fine febbraio). Tempi più stretti ci sono, invece, per il nuovo assegno d'inclusione, al via da gennaio in sostituzione del Rdc per i nuclei con componenti minorenni, disabili o con più di 60 anni d'età.

Le novità. L'aggiornamento si è reso necessario per alcune novità, prima delle quali il nuovo Adi e il Sfl (supporto per la formazione e lavoro). Viene precisato, infatti, che per l'Isee richiesto per l'Adi i coniugi permangono nello stesso nucleo anche a seguito di separazione o di divorzio, qualora autorizzati a risiedere nella stessa abitazione. Come pure i componenti già facenti parte di un nucleo, a seguito di variazioni anagrafiche, se continuano a risiedere nella stessa

abitazione. Si precisa, inoltre, che per mantenere l'Adi o il Sfl, è necessario ripresentare la dichiarazione per l'Isee corrente prima della scadenza. Altra novità è relativa alle prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio. Lo studente è considerato autonomo a due condizioni: se è residente fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni; se presenta adeguata capacità di reddito, il cui limite di verifica è salito a 9.000 euro annui. Altra novità riguarda la Dsu precompilata, per la quale ogni componente maggiorenne del nucleo deve accedere al sistema Isee online con una propria identità digitale (Spid, Cie o Cns) e autorizzare la precompilazione dei propri dati. Ultima novità è relativa all'esclusione dall'Irap delle persone fisiche che svolgono attività commerciali o sono esercenti arti e professioni.

© Riproduzione riservata

Quarantena da Covid, italiani super tutelati

Lavoratori italiani super tutelati contro il Covid. Anche più del diritto europeo, per il quale la quarantena Covid non interrompe le ferie come stabilisce la Corte di giustizia Ue con sentenza alla causa C-206/22. Il caso è relativo a un lavoratore tedesco che, collocato in quarantena per contagio durante il periodo di ferie, aveva chiesto al datore di lavoro l'interruzione delle ferie e la possibilità di recuperarle in altro periodo. La Corte dichiara che il diritto dell'Ue non esige che i giorni di ferie durante i quali il lavoratore non è malato, ma collocato in quarantena per il contatto con una persona infetta da un virus, debbano essere recuperati. In Italia, nel periodo del Covid, si ricorda, è andata ben diversamente: l'equiparazione a malattia (infortunio, per il contagio sul posto di lavoro) ha consentito anche d'interrompere le ferie in caso di contagio. Per il diritto Ue, invece, e in particolare per la direttiva sull'orario di lavoro, le ferie mirano a consentire al lavoratore di riposarsi dall'esecuzione delle mansioni attribuitegli secondo il suo contratto di lavoro e di beneficiare di un periodo per rilassarsi e ricrearsi. Poiché, a differenza di una malattia, un periodo di quarantena non impedisce, di per sé, la realizzazione di tali finalità, ne consegue che il datore di lavoro non è tenuto a compensare gli svantaggi derivanti da un evento imprevedibile, quale la quarantena, che può impedire al dipendente di approfittare pienamente e come desidera del suo diritto alle ferie.

Carla De Lellis

© Riproduzione riservata

La molestia extralavoro porta al licenziamento

Licenziato il capo che molesta le colleghe. E ciò anche se non si tratta vere e proprie molestie sessuali, ma comunque fondate sul genere: integra la giusta causa di licenziamento il compimento di condotte indesiderate che hanno l'effetto di umiliare una lavoratrice, anche al di là della volontà di recare offesa; pesa la convenzione 190 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (Oil) che l'Italia ha ratificato con la legge 4/2021. Anche il comportamento extralavorativo del dipendente può ledere in modo irrimediabile il rapporto di fiducia col datore se il fatto può riflettersi sul puntuale adempimento della prestazione. Così la Corte di cassazione civile, sezione lavoro, nella sentenza n. 35066 del 14/12/2023.

Nessuna aggressione. Diventa definitiva la sanzione espulsiva inflitta al dipendente della banca: bastano le molestie alle due colleghe a legittimare il recesso datoriale nei confronti del team manager. E ciò benché siano in contestazione condotte extralavorative, mentre non giova alla difesa dedurre che si tratterebbe di comportamenti di natura privata laddove si rivelano «gravemente pregiudizievole» per la banca oltre che per le due sottoposte: il capo avrebbe tentato di costringere una delle colleghe «a proiettarsi sul divano», riservando «molestie verbali» all'altra. Sul primo episodio il riferimento del giudice di merito a un'ipotesi di violenza privata è del tutto incidentale: la vicenda non ha strascichi penali e la condotta del capo non è caratterizzata da «prevalenti spunti psichici di ordine sessuale», per quanto petulante e a tratti violenta. Ma «è assai grave» che il capo non sappia gestire i rapporti con le colleghe anche nei momenti di svago.

Danno potenziale. È molestia, d'altronde, qualsiasi condotta indesiderata anche senza aggressioni fisiche a sfondo sessuale. Secondo la Convenzione Oil le molestie sul lavoro «sono un insieme di pratiche e comportamenti inaccettabili», incluse le condotte basate sul genere, che causano o possono comportare «un danno fisico, psicologico, sessuale o economico».

Dario Ferrara

© Riproduzione riservata

Spending review, Casse ancora a secco

La «battaglia» degli Enti di previdenza privati per cercare di ottenere la restituzione delle somme versate all'Erario nel quadro della «spending review» (la riduzione dei consumi intermedi delle Pubbliche amministrazioni salita gradualmente dal 5% al 15%, come stabilito dalla legge 135/2012, poi dalla legge 174/2013 del governo di Mario Monti) non si ferma. E, a distanza di oltre un decennio dall'avvio del «taglio» delle spese per inviarne il ricavato allo Stato – per un ammontare globale di poco più di 78 milioni – e a quasi sette anni dalla sentenza 7/2017 della Corte costituzionale che, su ricorso della Cassa dottori commercialisti, sancì l'illegittimità del prelievo, le azioni giudiziarie vanno avanti. Con alterne fortune.

A quanto risulta a *ItaliaOggi*, recentemente a scegliere le vie legali è stata la Cassa del Notariato, laddove il primo istituto pensionistico a ottenere un pronunciamento favorevole presso il giudice ordinario è stato quello dei geometri che, con la sentenza del tribunale di Roma n. 8311/2020, ha visto riconosciuto il diritto a ricevere dal ministero dell'Economia gli importi frutto dei propri risparmi interni, pari a 791.252,10 euro per gli anni 2012-2013; a seguire, con un ricorso presentato alla Corte d'Appello della Capitale i dicasteri vigilanti (quello di via XX settembre e quello del Lavoro) e l'Agenzia delle Entrate hanno impugnato la sentenza in parola e, poi, con un provvedimento dell'8 luglio 2021, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione formulata dalle controparti in merito al primo verdetto. L'udienza di discussione,

si apprende, è fissata per il 6 febbraio 2024.

È, invece, con la sentenza 33528/2022 che il tribunale di Roma ha dato ragione alla Cassa forense, condannando alla restituzione di oltre un milione e 68.000 euro il ministero dell'Economia (che ha impugnato il pronunciamento); nel marzo 2021 l'Ente degli avvocati aveva già ricevuto una «doccia fredda» – sotto forma di lettera della Ragioneria generale – per aver iscritto nel Bilancio consuntivo 2019 la somma tra i crediti nei confronti dello Stato, giacché, recitava la missiva, la sentenza 7/2017 della Consulta ha «espressamente limitato l'incostituzionalità della norma nei soli riguardi» dell'Istituto che si era rivolto ai giudici, quello dei dottori commercialisti, emettendo un verdetto «interpretativo» di accoglimento con formula di illegittimità costituzionale «parziale» della normativa. Posizione confutata dall'Adepp (l'Associazione degli Enti) che, in più occasioni, nel tempo, s'è appellata ai ministeri controllanti, sostenendo come la decisione «non possa valere soltanto per il soggetto ricorrente», bensì per tutto il perimetro della previdenza dei professionisti.

Infine, vale la pena di sottolineare che la Cassa dottori commercialisti ha recuperato gli importi del 2012-2013 (quasi 197.000 e oltre 392.000 euro). Però, per quanto corrisposto dal 2014 al 2019, si legge nel Budget 2023, dopo essersi rivolta alla magistratura amministrativa, «ritiene opportuno adire il giudice ordinario, affinché decida nel merito».

Simona D'Alessio

© Riproduzione riservata